



FEDERAZIONE ITALIANA VELA GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Provvedimento GSN n. 3/2024

Nel procedimento disciplinare relativo alla segnalazione ricevuta dal Presidente il Comitato delle Proteste [CdP] del “Trofeo Simone Lombardi 2024 – Classe Optimist” , *ing. Roberto ARMELLIN*, tenutosi in Malcesine (VR) presso la Fraglia Vela Malcesine ASD [Comitato Organizzatore = CO] – dal 6 al 8 agosto 2024 – relativo ad un caso di presunti diverbi e atteggiamenti riprovevoli prestati dal coach della squadra Cinese nei confronti del coach e di alcuni atleti della squadra Turca, testimone il coach e vice-presidente federale della squadra Azera, il Giudice Sportivo Nazionale, Marco ALBERTI, ha esaminato la segnalazione e la documentazione ad essa allegata.

FATTO

Il giorno 8 agosto 2024, alle ore 17,10 circa, in chiusura del Trofeo, si presentava nella sala riservata al CdP il coach della Sailing Federation of Azerbaijan (rappresentativa azera), qualificatosi anche come vicepresidente federale della stessa, che inizia a raccontare di alcuni diverbi, poi risoltisi, intercorsi con il coach della squadra cinese e di essere stato altresì testimone di atteggiamenti riprovevoli da parte dello stesso nei confronti di alcuni atleti della squadra turca. Il coach azero viene invitato dal *Presidente ARMELLIN* a redigere un report scritto di quanto dichiarato e consegnarlo in segreteria. Dopo circa 15 minuti il coach azero si ripresenta recapitando un report scritto in inglese a firma del coach turco, che risultava essere la parte offesa della diatriba. Il CdP traduce e legge il report e nella descrizione dei fatti rileva la presenza di una frase ingiuriosa rivolta dal coach cinese nei confronti di atleti turchi. Nel mentre il CdP decideva se aprire o meno un'azione ai sensi della *regola 69.2(b) RRS*, entra nella sala il coach cinese che inizia a raccontare a sua volta, in inglese, la propria versione dei fatti. Anche lui viene invitato a redigere un report scritto. Nell'attesa del report del coach cinese, il CdP si riunisce per decidere se aprire o meno un'azione ai sensi della *regola 69.2(b) RRS*. La votazione dà esito negativo giustificato dalla necessità di acquisire ulteriori informazioni tramite un investigatore. Essendo il CdP composto da soli tre componenti, allo scopo di mantenere un equilibrio di voto e nel rispetto dei requisiti della *regola 69.2(c) RRS*, viene coinvolto il CO per la ricerca di una persona cui affidare l'incarico. Non viene trovata alcuna persona competente per tale incarico e alle ore 17,57 circa, al termine del tempo di presentazione delle proteste, “*irrompono*” in sala CdP il “*Direttore di Sede*” e il “*Direttore Sportivo*” del CO lamentando energicamente la lentezza con cui il CdP sta trattando il caso, stante la necessità di procedere con le premiazioni. Il *Presidente ARMELLIN* spiega a costoro le procedure a cui deve attenersi in casi delicati quali la cattiva condotta. I due dirigenti lasciano la sala CdP e poco dopo rientra il solo *Direttore di Sede* comunicando che è intenzione del CO convocare le parti per arrivare ad una conciliazione, con invito a partecipare esteso al CdP. Il *Presidente ARMELLIN* decide di non presenziare personalmente all'incontro per non dare ufficialità ad una riunione che non deve apparire né come un'udienza né come una riunione deliberativa del CdP, ma lascia liberi gli altri due membri del CdP, *ANGUILLES* e *CHIMENTI*, di partecipare all'incontro e ascoltare se dovessero venire fuori altre informazioni utili per il caso. Nel frattempo, ha luogo la premiazione. Finita la premiazione, come pure la riunione informale fra le parti, *ANGUILLES* riferisce ad *ARMELLIN* che tutto si è risolto con la decisione che “poiché il coach cinese non poteva essere presente alla riunione per i tempi stretti riguardanti il volo di ritorno, il CO

provvederà ad inviare i documenti della controversia alle federazioni delle parti per le loro azioni sul caso. Subito dopo tutti i componenti il CdP si avviano per il ritorno alle proprie abitazioni.

Dopo alcuni giorni, ARMELLIN riceve copia della lettera con cui il CO trasmetteva i report delle parti alle rispettive federazioni, affermando che *“All’interno delle memorie delle parti c’erano possibili azioni di cattivo comportamento e che pertanto il CdP aveva valutato l’apertura di un’udienza ai sensi della regola 69 RRS”* e che *“...essendo al termine dell’evento e una delle due parti non era presente alla conciliazione in quanto stava andando all’aeroporto, dopo aver consultato le linee guida di World Sailing per la regola 69, lo stesso comitato decideva di non aprire un’udienza ai sensi della regola 69.2(k) RRS, riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni raccolte alle autorità nazionali delle persone coinvolte”*.

Sulla base di quanto sopra rilevato, si evidenzia che all’interno riunione conciliativa organizzata dal CO non vi è stata alcuna riunione del CdP ai sensi della *regola 69.2(k) RRS*, se non la presenza volontaria di alcuni suoi componenti come osservatori.

Il rapporto trasmesso dal *Presidente ARMELLIN* riferisce di una presunta cattiva condotta commessa da Persona di Supporto della rappresentativa cinese nei confronti di Atleti e/o altre Persone di Supporto della rappresentativa turca desunto dai report presentati dalle parti. Ma non ci sono verbali di udienza e di contraddittorio che accertino lo svolgimento dei fatti

L’intervento intempestivo e temerario commesso dai dirigenti il CO, che per non ritardare la premiazione e il successivo party, decidevano azioni *“ex imperio”*, interrompendo il procedimento disciplinare aperto dal CdP che stava seguendo i dettami della *“Parte 5 – Sezione C – Cattiva Condotta del RRS”* e le *“Linee Guida di Cattiva Condotta di World Sailing”*. A ciò si aggiunge, l’impossibilità di trovare un investigatore per effettuare una indagine alla ricerca di prove su quanto accaduto utili alla definizione del caso, se procedere o meno nell’udienza. La scelta del CO di superare i poteri del CdP, interrompendone il lavoro, e di convocare una riunione fra le parti per arrivare ad una conciliazione, ha portato come esito finale all’invio da parte del CO dei report sottoscritti dai due coach alle rispettive Autorità Nazionali affinché risolvano la controversia. Questa procedura non trova fondamenti nelle regole e procedure della giustizia disciplinare, essendo il potere disciplinare nelle manifestazioni demandato al CdP per la nomina di incarico ricevuta dall’Autorità Periferica Federale. Il CO con il suo comportamento ha di fatto esautorato un CdP regolarmente nominato dalla Struttura Periferica Federale, tenendo una riunione su motivi di carattere disciplinare che, soprattutto per il coinvolgimento di atleti di minore età doveva essere gestito anche con la massima tutela della privacy di costoro e non con una riunione pubblica. I componenti il CdP intervenuti alla riunione non erano autorizzati a prendere decisioni, soprattutto a certificare, come riportato nella comunicazione finale del CO, l’invio dei rapporti delle parti alle federazioni delle parti stesse, invio di cui non esiste prova dalle carte.

PQM

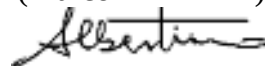
Il Giudice Sportivo Nazionale, non essendosi formalizzata in loco un’udienza di un CdP conformemente alle regole della *“Parte 5 – Sezione C – Cattiva Condotta del RRS”* e alle *“Linee Guida di Cattiva Condotta di World Sailing”*, con formazione di prove per i fatti denunciati e in mancanza di indagini e verbalizzazioni, non può procedere a una deliberazione

Dichiara, quindi, il non luogo a procedere sui fatti riportati.

Si comunichi.

Così deciso a Genova il 12 novembre 2024

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Marco ALBERTI)



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

